Allegato D
al Rep.n. 722/530

STATUTO

ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO ETRUSCO ROMANO

Art. 1 - Costituzione della Associazione

È costituita l'Associazione denominata **"Biodistretto Etrusco Romano"** distretto della produzione e della comunità del biologico dei territori del Comune di Fiumicino, del Comune di Cerveteri e della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, ai sensi e nel rispetto dell' art. 7bis della Legge Regionale n. 21/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Biodistretto Etrusco Romano, d'ora in poi Biodistretto, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dalla Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica (IFOAM) oltre che nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, delle norme del codice civile nonché della normativa nazionale e statale vigente.

Art. 2 - Ambito di attività e perimetro del Biodistretto

Il Biodistretto realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lazio e prevalentemente nei territori del Comune di Fiumicino, del Comune di Cerveteri e della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, può tuttavia operare al di fuori del territorio del Lazio se utile al raggiungimento degli scopi statutari. I confini ed il perimetro territoriale del Biodistretto sono definiti secondo la mappa già allegata all'atto costitutivo, le modifiche ad essi possono essere operate dall'Assemblea straordinaria con le stesse maggioranze previste dall'articolo 12 per le modifiche statutarie.

Art. 3 - Durata e sede

Il Biodistretto ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

La sede legale dell'Associazione è ubicata nel comune di Fiumicino, località Torrimpietra, via di Torre in Pietra n. 247.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede legale in altro luogo purchè nel comune di Fiumicino, così come può istituire una differente sede operativa. Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea degli associati può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza a livello provinciale o regionale.

Art. 4 - Scopo

Il Biodistretto intende adottare ogni iniziativa diretta alla valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'agricoltura con riguardo al perimetro territoriale di attività con specifica attenzione a:

a) promuovere, diffondere e sostenere il metodo di produzione biologico nel campo agricolo, zootecnico, agro-

alimentare, forestale, della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
b) promuovere, diffondere e sostenere le produzioni e le metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche del territorio di elezione del Biodistretto e le filiere corte di produzione;
c) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché come scelta per la sicurezza e sovranità alimentare;
d) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e con la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica (I.F.O.A.M.), pratiche colturali e disciplinari da applicare sul territorio di riferimento relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati;
e) favorire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
f) promuovere, diffondere e sostenere il consumo dei prodotti biologici anche mediante strumenti innovativi di comunicazione, commercializzazione e distribuzione di servizi e prodotti;
g) promuovere ed organizzare attività di ricerca, informazione, divulgazione, formazione riguardanti l'agricoltura biologica nonché la salvaguardia e lo sviluppo delle specificità culturali locali;
h) garantire adeguato supporto alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Lazio, ed in particolare nel perimetro di elezione del Biodistretto, perseguano finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

Art. 5 - Attività

Il Biodistretto svolge la propria attività, diretta e indiretta, nel settore della produzione biologica, dell'accoglienza, della valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, del turismo e nel settore dell'informazione, della formazione e ricerca prevalentemente nell'ambito territoriale nel perimetro di elezione del Biodistretto.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:
a) istituisce e/o acquisisce marchi d'area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
b) sostiene ed incentiva la produzione biologica locale, anche diversificando le produzioni, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, di

semplificazione amministrativa e di certificazione;

c) promuove e coordina iniziative sociali, economiche, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, degli acquisti istituzionali verdi, dell'eco-turismo e la tutela dei propri associati;

d) gestisce e cura, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, la pubblicazione di articoli e periodici, nonché di un sito internet, che abbiano come scopo quello di divulgare e far conoscere le tematiche riguardanti le attività dell'Associazione, nonché di promuovere le peculiarità ed unicità del territorio di elezione;

e) partecipa agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali, aventi per oggetto la promozione, consumo e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente;

f) può aderire alla Rete internazionale dei Biodistretti, la quale intende contribuire alle politiche ed ai programmi di sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali sviluppando e rafforzando un coerente quadro di coordinamento delle strategie dei diversi Biodistretti, volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree;

g) realizza, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di ricerca, progettazione, formazione, informazione e divulgazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali e istituzioni scolastiche ed altri soggetti interessati;

h) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione e di uno stile di vita attento al benessere della persona e alla tutela del territorio;

i) promuove il consumo dei prodotti biologici tramite azioni di commercializzazione di prodotti e servizi.

Art. 6 - Requisiti e modalità di ammissione

Possono assumere la qualifica di associati del Biodistretto, produttori agricoli biologici o in conversione, operatori biologici, enti pubblici e privati, associazioni di promozione e/o valorizzazione del biologico, Consorzi di Tutela, enti di ricerca e tecnici, operatori del settore della ristorazione privata e collettiva, operatori del settore dell'accoglienza e del commercio, soggetti pubblici e privati che ricadono nell'ambito del distretto biologico.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata mediante raccomandata A/R o via PEC, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato il possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e dalle normative vigenti nonchè l'impegno del

richiedente ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e della normativa vigente in materia ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo, cui la domanda di adesione è sottoposta dal Presidente, verificato il possesso dei requisiti approva o meno la domanda di ammissione dandone informazione scritta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda, con precisazione che l'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo stesso.
La qualifica di associato si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Le quote associative non sono trasmissibili.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che saranno presentati all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Art. 8 - Associati

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, Enti ed associazioni che s'impegnino all'attuazione dei programmi statutari, siano in regola col versamento delle quote annuali associative e che rispettino i requisiti stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento interno.
Gli associati si dividono in associati fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.
Sono associati fondatori coloro i quali hanno concorso, agito e contribuito alla costituzione del Biodistretto e più nello specifico le persone fisiche e giuridiche che hanno costituito il "Comitato Promotore del Biodistretto Etrusco Romano".
Sono associati ordinari tutti coloro che sono ammessi al Biodistretto nel corso della sua esistenza, contribuendo alla realizzazione dei fini istituzionali del medesimo e sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono associati onorari coloro che per speciali benemerenze acquisite nei confronti della comunità della produzione biologica e più in generale della società civile in ragione del loro impegno in ambito scientifico, sociale e imprenditoriale. Sono proclamati, su presentazione della maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio direttivo,

con voto non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dei membri in carica. Essi posso partecipare alla attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche associative se non onorifiche o per la promozione di eventi, possono essere esonerati dal pagamento della quota annuale associativa. Sono associati sostenitori, le persone fisiche, gli Enti, le associazioni e le persone giuridiche che, intendendo contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali del Biodistretto con un contributo annuale stabilito a loro scelta, fanno domanda di ammissione alla associazione al Presidente il quale la presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione da stabilirsi dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può istituire altre categorie di associati ed il Regolamento interno può articolare in dettaglio tali categorie.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Gli Associati hanno diritto:

a) a partecipare alle attività del Biodistretto e alle assemblee sociali senza alcuna limitazione;

b) a frequentare i locali sociali nonché ad usufruire delle strutture e delle attrezzature che il Biodistretto pone a loro disposizione;

c) ad esercitare le proprie prerogative di elettorato attivo e passivo secondo statuto;

d) a recedere dalla associazione.

I soci devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) versamento di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea degli associati;

b) rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dagli organi rappresentativi;

c) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Biodistretto o dei suoi incaricati al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti;

d) comunicazione al Biodistretto dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali previsti per l'ammissione e/o la permanenza nella associazione;

e) non porre in essere atti che costituiscano sleale concorrenza nei confronti del Biodistretto o degli altri associati o che comportino comunque dei danni all'immagine ed al prestigio del Biodistretto o che ne compromettano l'armonia e l'unità.

Art. 10 - Cessazione dal rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

a) per recesso: ogni associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica;
b) per decesso;
c) per morosità nel pagamento della quota associativa, o delle altre contribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, protrattosi per oltre 90 (novanta) giorni dal termine di versamento richiesto; la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo;
d) per decadenza: decade dal diritto di far parte del Biodistretto l'associato che abbia perduto i requisiti essenziali di adesione o che abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda che legittimava la sua partecipazione;
e) per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di: i) comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni agli obblighi statutari, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi del Biodistretto; ii) incompatibilità con lo spirito e gli scopi dell'Associazione; iii) nel caso la condotta dell'associato abbia pregiudicato il buon andamento dell'Associazione; iv) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva; v) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi.
Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 30 (trenta) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A/R o PEC o altro mezzo documentabile. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, termine trascorso il quale il provvedimento diviene definitivo senza necessità di ratifica assembleare.
Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni al fine di disciplinare le attività degli associati in vista del perseguimento delle finalità della Associazione, promuovendo un corretto comportamento degli associati volto alla massima tutela dell'immagine e valorizzazione delle attività svolte.
Il recesso, la decadenza e l'esclusione non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comportano rinuncia da parte della Associazione a percepire quelle ancora dovute, né attribuiscono alcun diritto all'associato receduto, sospeso o escluso sul fondo comune.
In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, l'associato deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si

risolva in corso di esercizio. Le quote associative e i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 11 - Organi

Sono organi del Biodistretto:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Contabile (ove nominato);
- il Tesoriere (ove nominato);
- il Comitato scientifico (ove nominato).

Art. 12 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano del Biodistretto; è composta dagli associati in regola con i versamenti e le contribuzioni stabiliti dal Consiglio Direttivo; è convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Regione Lazio, dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, da effettuarsi anche via e-mail all'ultimo indirizzo noto al Consiglio Direttivo di ciascun Associato o mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun socio, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; può indicare una seconda convocazione fissata per un giorno successivo alla prima.

Ha compiti di orientamento strategico e può deliberare su qualsiasi argomento, atto o fatto riguardante il Biodistretto. Quando è validamente costituita le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci.

Ciascun associato, persona fisica, ente ed altre persone giuridiche comprese, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro associato mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro associato ed è ammessa una sola delega per associato.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale, lo scrutinio segreto sarà ammesso solo quando ne faccia domanda la maggioranza degli associati presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato in sede di riunione assembleare, e alla stessa interviene anche il Revisore dei Conti. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali

dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
In sede ordinaria, l'Assemblea:
a) elegge con le modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno il Consiglio Direttivo;
b) nomina il Revisore dei Conti, il quale deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili fissandone nel contempo il compenso, ed un supplente;
c) approva il bilancio/rendiconto dell'esercizio precedente;
d) approva il bilancio preventivo;
e) delibera sull'indirizzo strategico del Biodistretto;
f) approva gli importi delle quote annuali e di ammissione proposte dal Consiglio Direttivo;
g) approva gli eventuali Regolamenti interni e le eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria, l'Assemblea:
a) delibera le modifiche da apportare al presente statuto, compresa la proroga della durata;
b) delibera sullo scioglimento del Biodistretto provvedendo alla nomina, alla definizione dei poteri e alla remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.
L'assemblea delibera altresì sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e su tutti gli altri argomenti rimessi alla sua competenza in virtù del presente statuto o per le legge.
La parte ordinaria e quella straordinaria possono essere discusse e deliberate congiuntamente nella medesima seduta, purché previsto dall'Ordine del Giorno.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio Direttivo tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un decimo degli associati.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o dal presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L'assemblea straordinaria, per deliberare le modifiche al presente statuto e la proroga della durata, è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, mentre le relative deliberazioni necessitano del voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b) in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, mentre le relative deliberazioni necessitano del voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai sensi dell'art. 21 c.c., terzo comma, per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio del Biodistretto occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Biodistretto è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) associati; la composizione del Consiglio Direttivo e le modalità della sua elezione potranno essere disciplinate da un eventuale regolamento interno.
I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
È compito del Segretario quello di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione ed i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio. Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comporteranno la decadenza del Consiglio stesso e la necessità, da parte del Presidente uscente o del Vicepresidente in caso di impossibilità di questi, di indire assemblea sociale entro 20 (venti) giorni dall'ultima delle dimissioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per 3 (tre) sedute consecutive è soggetto alla revoca della carica che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata per posta elettronica certificata o mediante altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento.
Le dimissioni dalle cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente devono essere presentate per iscritto e discusse dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dalla data di presentazione delle stesse.
I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, ma può essergli riconosciuto con delibera assembleare degli associati il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 14 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.
In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:
a) definisce ed attua nel rispetto degli indirizzi e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea, il programma d'azione annuale, promuove le iniziative ed il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura, si relaziona con gli eventuali comitati locali e cura i rapporti interni ed esterni al Biodistretto;
b) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove si renda necessario, il Tesoriere;
c) ha facoltà di costituire il Comitato Scientifico, nominandone i membri;
d) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione delle quote associative e/o di ammissione da proporre all'Assemblea;
e) delibera sulle domande di ammissione/esclusione e prende atto delle eventuali cessazioni dal rapporto associativo;
f) predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività della Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) vigila sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea;
h) delibera su impegni di spesa.

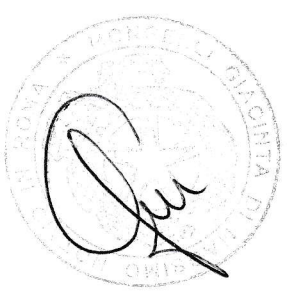
Art. 15 - Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta.
Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo si intende in ogni caso validamente convocato, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Possono essere invitati a specifiche riunioni del Consiglio il Revisore dei Conti, ove nominato, il

coordinatore del Comitato Scientifico, ove nominato, od altri esperti del settore, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza a impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 16 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, vigila sulla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
A lui spetta la firma sociale e pertanto:
a) sottoscrive ogni atto del Biodistretto;
b) nomina gli avvocati nelle liti attive e passive riguardanti il Biodistretto, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
c) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Biodistretto ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
d) compie tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
f) vigila sull'esecuzione delle operazioni del Biodistretto e adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Biodistretto;
g) può rilasciare procure speciali nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.



Art. 17 - Revisore contabile

Il Revisore contabile ed un suo supplente sono nominati

dall'assemblea degli associati e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Biodistretto.
Il Revisore Contabile ha il compito di controllare la gestione amministrativa/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee degli associati senza diritto di voto. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
La sua nomina da parte della Assemblea è facoltativa.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere è un associato responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
La sua nomina da parte del Consiglio Direttivo è facoltativa.

Art. 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico fornisce consulenza strategica al Comitato Direttivo dal quale viene facoltativamente nominato. I singoli componenti del Comitato Scientifico restano in carica per tutta la durata fissata dal Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Comitato Scientifico può predisporre pareri, relazioni e prospetti sulle attività scientifiche e didattiche svolte nell'ambito del Biodistretto. E' composto da un massimo 5 (cinque) membri provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, professionale o da quello della ricerca applicata, esperti sulle tematiche legate alle attività e scopi del Biodistretto. Il Comitato Scientifico elegge un suo coordinatore che partecipa senza diritto di voto al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Regolamenti interni

Il funzionamento pratico, tecnico ed amministrativo del Biodistretto e qualsiasi altro argomento inerente la gestione ordinaria dell'associazione, potrà essere ulteriormente disciplinato da uno o più eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio del Biodistretto è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a suo favore, nonché da lasciti, contributi di enti pubblici o privati, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenirgli. Il patrimonio è altresì costituito dalle entrate derivanti da attività commerciali eventualmente

realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Biodistretto, comunque esercitate in via meramente marginale e nel rispetto della normativa vigente.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Biodistretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra gli associati e dovranno essere impiegati per attività sociali.

Art. 22 - Marchio del Biodistretto

Il Biodistretto può dotarsi di un marchio che può essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta. Le modalità di concessione e utilizzo potranno essere stabilite dall'eventuale regolamento interno.

Art. 23 - Scioglimento e Liquidazione

L'Associazione può essere sciolta per i seguenti motivi:
a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini e mancata ricostituzione;
c) delibera dell'Assemblea per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovessero impedirne lo svolgimento dell'attività.
In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori incaricati di procedere all'inventario dei beni e alla liquidazione del patrimonio.
Il patrimonio netto del Biodistretto risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali vigenti in materia e relative alle particolari caratteristiche del Biodistretto.
F.to: Sergio ESTIVI - Nicolò CARANDINI - Giuseppe BRANDIZZI - Giuseppe BIANCHI - Filippo ANTONELLI - Claudio CARAMADRE - Simone LAUTERI - Massimiliano MATTIUZZO - Andrea DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE - Giacinta MONGELLI Notaio

Io Avv. Giacinta MONGELLI Notaio in Roma certifico che la presente copia è conforme all'originale munito delle prescritte sottoscrizioni. Compresa la presente, consta di ventotto pagine (su quattordici fogli da due pagine l'uno).
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, lì 12 dicembre 2019

